

Cassazione. Se regola una materia riservata allo Stato la normativa locale «cede» e deve adeguarsi

La legge statale vince quella regionale

Alessandro Galimberti

MILANO

La legge statale prevale sempre su quella regionale in forza del «principio di cedevolezza», anche quando e se intervenisse a rettificare in modo peggiorativo le posizioni giuridiche - fatte ovviamente salve eventuali discriminazioni. Nel caso di conflitto tra norme di rango diverso, in ogni caso, non si verifica un'abrogazione *tout court*, ma ha luogo una «provvisoria prevalenza della legislazione statale, nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale». Il principio di diritto è stato riaffermato dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione (12131/11, depositata ieri) decidendo sul ricorso dell'Azienda siciliana trasporti nei confronti di una persona diversamente abile, a cui la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'assunzione per determinate mansioni - proprio in forza della normativa statale - e quello al risarcimento per gli arretrati e per le compensazioni. L'azienda pubblica locale riteneva che la selezione e il collocamento dell'assunzione obbligatoria andasse determinata sulla base della normativa siciliana (legge 12 del 1991) nonostante nel frattempo - e prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro - fosse stata emanata la legge statale 68 del 1999.

A giudizio della Cassazione, il contratto di lavoro strutturato in quel modo, e cioè su una fonte di diritto superata da altra di rango superiore, è illegittimo laddove non applichi i nuovi parametri. «La potestà legislativa

della Regione siciliana - scrive il relatore - nella materie in questione, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, incontra il limite dei principi ed interessi generali cui si informa

la legislazione dello Stato» e quindi «nelle more di un adeguamento della legislazione regionale alla sopravvenuta legislazione statale, che sia portatrice di tali principi ed interessi, le disposizioni non possono trovare applicazione in ragione del principio di cedevolezza».

In sostanza la dinamica del rapporto tra fonti normative, spiegano ancora i giudici, è del tutto simile a quella regolata oggi dal nuovo articolo 117 della Costituzione in materia di interazione tra il legislatore statale e quello delle regioni a statuto ordinario. «Fino all'adeguamento delle regioni a statuto ordinario alle norme di di principio statali, le norme aventi portata di principi fondamentali sono destinate a prevalere sulle prime» aggiunge la Cassazione, che spiega ulteriormente il meccanismo nel «venir meno delle norme regionali confliggenti» con quelle statali. Soluzione che ha, tra l'altro, anche un aggancio esplicito nella legge 131 del 2003, laddove prevede l'ultrattività delle normative regionali solo fino al sopravvenire delle regole statali nelle materie di esclusiva spettanza statale. Principio che ha come inevitabile corollario la «cedevolezza» di tutte le norme regionali nelle materie non riservate loro dalla Costituzione.